STUDIO FRISACCO

Dottori Commercialisti · Revisori Legali

CONSULENZA PATRIMONIALE

Wealth Advisory *& Planning*

> *Private banking, società fiduciaria, polizze vita, trust, passaggio generazionale, holding di famiglia*

Dott. Matteo Frisacco · Partner

Contenuti aggiornati a novembre 2026

IL PRIVATE BANKING

Servizi tipici offerti dalle banche private

IL PRIVATE BANKING

Una consulenza omnicomprensiva e strutturata

PRIVATE BANKING

Soluzioni finanziarie e servizio di consulenza omnicomprensivo e strutturato

ASSET MANAGEMENT

Portafogli gestiti, fondi e altri veicoli di investimento

WEALTH PLANNING

Soluzioni di pianificazione patrimoniale per bisogni complessi

INVESTMENT BANKING

Consulenza su fusioni e acquisizioni; sottoscrizione di debito ed equity

TRADING

Piattaforme di trading e di investimento

AL CENTRO

Il cliente, seguito dal suo private banker

IL PRIVATE BANKING

Servizi d’investimento e servizi complementari

Le banche e gli intermediari finanziari che si occupano di private banking offrono generalmente una vasta gamma di servizi.

SERVIZI D’INVESTIMENTO

GESTIONE PATRIMONIALE	CONSULENZA	FONDI	ASSICURAZIONE
Mandati di gestione	Su portafoglio amministrato	Fondi comuni d’investimento	Prodotti assicurativi

SERVIZI COMPLEMENTARI – PER LE ESIGENZE PIÙ SOFISTICATE DEL CLIENTE E DELLA SUA AZIENDA

WEALTH PLANNING	CORPORATE ADVISORY	FINANZIAMENTI	BANCA ESTERA IN ITALIA
Tutela e trasmissione del patrimonio, passaggio generazionale, riservatezza	Investment banking per le imprese: finanza straordinaria, fusioni e acquisizioni	Con collateral in beni mobili o con ipoteca immobiliare	Da verificare caso per caso

IL PRIVATE BANKING

I rischi del patrimonio privato

Il patrimonio della famiglia è esposto a rischi diversi, che vanno identificati prima di scegliere gli strumenti di tutela.

- RESPONSABILITÀ CIVILE
- RAPPORTI MATRIMONIALI
- SUCCESSIONE
- CREDITORI
- BANCHE
- ALTRI RISCHI

IL PRIVATE BANKING

Possibili risposte e soluzioni

BISOGNO	DESCRIZIONE	SOLUZIONI
Tutela e trasmissione del patrimonio	Conservazione, protezione e trasmissione del patrimonio tra le generazioni per garantire i fabbisogni futuri	Polizza vita · fondo patrimoniale · trust · donazione · nuda proprietà / usufrutto
Passaggio generazionale dell'impresa	Supporto nel passaggio generazionale per garantire crescita e redditività dell'impresa di famiglia (eredi coinvolti o non coinvolti nella gestione, possibili situazioni di stallo)	Patto di famiglia · holding di famiglia · trust
Riservatezza	Preservare la confidenzialità su consistenza e destinazione del patrimonio	Mandato fiduciario con o senza intestazione

WAP · WEALTH ADVISORY & PLANNING

What is WAP?

WAP · WEALTH ADVISORY & PLANNING

In cosa consiste la consulenza WAP

La consulenza specializzata WAP mira a soddisfare esigenze che coinvolgono più profili di interesse del cliente:

- RISERVATEZZA
- PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
- PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA
- PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA

Lo specialista WAP ha un ruolo essenziale nell'individuare le soluzioni migliori, attraverso:

01 attività di (in)formazione rivolta ai colleghi professionisti e ai loro clienti;

02 supporto ai colleghi negli incontri con i loro clienti;

03 partecipazione a eventi, convegni e seminari con clienti e professionisti;

04 supporto nell'esecuzione di specifiche operazioni, facendo da trait d'union tra il professionista di fiducia del cliente e la banca (o società fiduciaria o family office).

WAP · WEALTH ADVISORY & PLANNING

Step qualificanti di una strategia WAP: allocazione strategica degli asset

Si parte da una **ricognizione completa** dell'attuale assetto del patrimonio del cliente, per valutarne il bilanciamento e le modalità di detenzione più adeguate a un'organizzazione e un'amministrazione efficienti.

Vanno considerate in particolare le seguenti componenti:

- attività finanziarie liquide e illiquide;
- immobili;
- partecipazioni societarie in genere e partecipazioni in imprese di famiglia;
- altri beni di valore (ad esempio opere d'arte).
- valutazione della **distribuzione geografica** del patrimonio (Italia / estero);
- analisi del **patrimonio immobiliare**, anche per determinarne la redditività attuale e prospettica;
- esame dell'allocazione delle **partecipazioni societarie** e delle imprese di famiglia, per individuare le migliori soluzioni in termini di pacchetti partecipativi e assetti societari.

WAP · WEALTH ADVISORY & PLANNING

Step qualificanti: wealth governance familiare (1/2)

- definizione del **perimetro della famiglia** e del patrimonio familiare;
- analisi della composizione della famiglia, dei rapporti di parentela e delle modalità di detenzione del patrimonio;
- individuazione delle modalità di gestione e del processo decisionale nel gruppo familiare;
- definizione di una linea unitaria di organizzazione e amministrazione del patrimonio familiare in presenza di patrimoni separati tra i vari membri;
- trasferimento degli asset familiari mantenendo forme diverse di controllo irrevocabile sugli stessi (poteri gestori / poteri dispositivi);
- semplificazione della gestione contabile dei beni bancabili detenuti tramite una società.

WAP · WEALTH ADVISORY & PLANNING

Step qualificanti: wealth governance familiare (2/2)

- ristrutturazione del patrimonio partecipativo mediante operazioni straordinarie finalizzate a:
  - suddividere o raggruppare le singole partecipazioni familiari;
  - costituire società holding e/o trust di famiglia;
  - separare le componenti immobiliari e industriali del patrimonio (es. scissione, conferimento di rami d'azienda, apporti a veicoli dedicati);
  - altre operazioni.
- ottimizzazione dell'allocazione della liquidità fra società e persone fisiche;
- eventuali soluzioni di impiego finanziario con finalità non profit:
  - costituzione di fondazioni, associazioni, trust;
  - investimenti dedicati a enti del Terzo settore.
- ottimizzazione del trasferimento generazionale dei beni.

WAP · WEALTH ADVISORY & PLANNING

Step qualificanti: protezione del patrimonio della famiglia

Strutturazione delle modalità di protezione del patrimonio familiare in termini di:

- riservatezza;
- difesa dall'aggressione dei creditori;
- protezione dai rischi professionali (amministratori, sindaci, professionisti, ecc.);
- protezione dei soggetti deboli.

Organizzazione dell'amministrazione dei beni dei figli minori.

Valutazione degli strumenti di protezione del patrimonio e della persona:

INTESTAZIONE FIDUCIARIA	POLIZZA VITA
POLIZZA DANNI	TRUST
FONDO PATRIMONIALE	PATTO DI FAMIGLIA

WAP · WEALTH ADVISORY & PLANNING

Gli ambiti di intervento della consulenza WAP

PIANIFICAZIONE FISCALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Supporto su temi che riguardano la fiscalità sia delle persone fisiche sia delle società.

PIANIFICAZIONE ASSICURATIVA

Costituire un capitale di lungo periodo e garantire il futuro finanziario del cliente rispetto ai rischi cui è esposto con la famiglia.

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

Supportare il cliente nelle decisioni sulla trasmissione del patrimonio secondo i suoi desideri e nel rispetto della normativa.

EVENTI PROFESSIONALI E PERSONALI

Tutela del patrimonio e pianificazione di operazioni aziendali, con soluzioni in linea con le aspettative del cliente su patrimonio e reddito.

WAP · WEALTH ADVISORY & PLANNING

Patrimonio personale, famiglia e patrimonio aziendale

PATRIMONIO PERSONALE

- controllo del rischio
- de-correlazione dal rischio d'impresa
- protezione

Valutazione e diversificazione del rischio finanziario

FAMIGLIA

- ottimizzazione fiscale
- passaggio generazionale
- crescita

PATRIMONIO AZIENDALE

- massimizzazione del valore
- ottimizzazione societaria

Finanza straordinaria · internazionalizzazione · investimento della liquidità aziendale

WAP · WEALTH ADVISORY & PLANNING

Principali strumenti di intervento

BISOGNO	STRUMENTI / PRODOTTI
Tutela e trasmissione del patrimonio familiare	Polizza vita · trust · affidamento fiduciario · fondo patrimoniale · donazioni · nuda proprietà e usufrutto
Passaggio generazionale dell'impresa	Operazioni straordinarie · patto di famiglia · holding di famiglia · nuda proprietà e usufrutto
Riservatezza	Mandato fiduciario
Supporto corporate advisory	Escrow agreement · patti parasociali

WAP · WEALTH ADVISORY & PLANNING

Quale strumento per quale obiettivo

Elenco non esaustivo degli strumenti che possono essere utilizzati per pianificare il passaggio generazionale e tutelare il patrimonio familiare:

STRUMENTO	RISERVATEZZA	PASSAGGIO GENERAZIONALE	TUTELA DEL PATRIMONIO	EFFICIENZA FISCALE	OPERAZIONI SOCIETARIE
Mandato fiduciario	✓	✓			
Polizza vita	✓	✓	✓	✓	
Testamento e/o donazione		✓		✓	
Trust	✓	✓	✓	✓	
Holding di famiglia		✓		✓	✓
Patto di famiglia		✓		✓	✓

WAP · WEALTH ADVISORY & PLANNING

Strumenti e beni a cui si applicano

STRUMENTO	BENI
Mandato fiduciario	Quote / azioni · bankable assets
Polizza vita	Bankable assets
Trust	Asset mobiliari e immobiliari · aziende
Holding di famiglia	Partecipazioni
Patto di famiglia	Aziende · partecipazioni
Donazione e successione	Asset mobiliari e immobiliari · aziende

WAP · WEALTH ADVISORY & PLANNING

La società fiduciaria

SERVIZI E ATTIVITÀ DELLE FIDUCIARIE

I servizi della società fiduciaria

MANDATO FIDUCIARIO

- Contratto con cui il fiduciante incarica la fiduciaria di amministrare beni e valori di sua esclusiva proprietà.
- La fiduciaria non ha potere discrezionale: agisce solo sulla base delle istruzioni ricevute.
- Può essere classico (con intestazione dei beni alla fiduciaria) o senza intestazione.

INTESTAZIONE DI POLIZZE VITA

- Le polizze sono un efficace strumento di tutela e trasmissione del patrimonio e di pianificazione successoria.
- La fiduciaria può esserne intestataria per garantire maggiore riservatezza.

TRUST

- Il disponente attribuisce i beni a un altro soggetto perché li amministri, custodisca o ne disponga a vantaggio di uno o più beneficiari.
- Può essere usato per la trasmissione o la protezione del patrimonio.

ESCROW ACCOUNT

- Garantisce il buon esito di un'operazione, ad esempio la compravendita di un'azienda, un marchio, un immobile.
- L'escrow agent consegna i beni vincolati agli aventi diritto al verificarsi delle condizioni pattuite.

SERVIZI E ATTIVITÀ DELLE FIDUCIARIE

Normativa, oggetto e tipologie di amministrazione

NORMATIVA

Le società fiduciarie amministrano, per conto di terzi, beni o titoli. Sono regolate dalla L. n. 1966/1939 e vigilate dal **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** (ex Ministero dello Sviluppo Economico); le fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB sono vigilate dalla Banca d'Italia.

OGGETTO

- assumere l'amministrazione di beni e patrimoni per conto di terzi, con o senza intestazione fiduciaria;
- rappresentare azionisti o obbligazionisti in assemblea;
- agire come escrow agent.

TIPOLOGIA

- **Amministrazione statica**: nessun potere autonomo di disposizione sui beni del fiduciante e nessuna offerta di investimento;
- **Amministrazione dinamica**: rapporto strumentale alla tempestiva esecuzione delle operazioni disposte nell'interesse del fiduciante, relative al risparmio e al suo impiego.

SERVIZI E ATTIVITÀ DELLE FIDUCIARIE

Il mandato fiduciario per tutelare la riservatezza

01 L'intestazione fiduciaria non è un trasferimento di proprietà: è una mera intestazione formale; la proprietà legale e sostanziale resta al fiduciante.

02 La fiduciaria non ha potere discrezionale: compie solo gli atti previsti dall'incarico, secondo istruzioni scritte del fiduciante.

03 Il fiduciante deve mettere a disposizione della fiduciaria i mezzi necessari per l'esecuzione dell'incarico o prestare idonee garanzie.

04 L'intestazione garantisce la separazione dei patrimoni: nessuna confusione tra il patrimonio della fiduciaria e i beni dei fiducianti.

05 È fiscalmente trasparente: l'imposizione avviene in capo al fiduciante secondo il suo status; in alcuni casi la fiduciaria opera come sostituto d'imposta.

06 Ai fini antiriciclaggio la fiduciaria comunica alla banca depositaria le generalità del titolare effettivo.

07 Il mandato fiduciario è revocabile in qualsiasi momento.

SERVIZI E ATTIVITÀ DELLE FIDUCIARIE

Servizi fiduciari in ambito professionale e societario

Corporate actions

Amministrazione di partecipazioni sociali tramite intestazione fiduciaria:

- sottoscrizione di partecipazioni e titoli di debito in società non quotate;
- intervento nella costituzione di società di capitali;
- finanziamento soci e sottoscrizione di aumenti di capitale;
- rappresentanza nelle assemblee dei soci / obbligazionisti;
- partecipazione a patti parasociali.

Escrow agent

- Il contratto di escrow affida a un terzo (escrow agent) il mandato di regolare la compravendita di beni mobili, immobili, partecipazioni o rami d'azienda.
- Le parti depositano presso il terzo il bene o il documento oggetto della transazione e il relativo controvalore.
- Il bene o la somma è amministrato per conto del depositante finché, al verificarsi della condizione, viene consegnato all'avente diritto.

SERVIZI E ATTIVITÀ DELLE FIDUCIARIE

Servizi fiduciari in ambito personale e familiare

CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA

- servizi d'investimento di terzi intermediari (amministrato, gestioni), servizi bancari e polizze vita possono essere intestati fiduciariamente per garantire, nel rispetto della legge, la massima riservatezza verso i terzi;
- intestazione di rapporti presso intermediari esteri, con la fiduciaria che opera come sostituto d'imposta;
- mandati per esecuzioni testamentarie e divisioni ereditarie.

FAMILY GOVERNANCE E PASSAGGIO GENERAZIONALE

- mandati per effettuare donazioni per conto dei fiducianti, anche agendo in nome proprio;
- pianificazione della trasmissione dei beni agli eredi;
- amministrazione fiduciaria di partecipazioni sociali, con la massima riservatezza e senza perdita del controllo.

SERVIZI E ATTIVITÀ DELLE FIDUCIARIE

Un esempio di escrow agreement (1/2)

OBIETTIVI

Garantire il buon esito dell'operazione principale. Le somme o i beni sono depositati in garanzia presso un terzo indipendente e consegnati all'avente diritto al verificarsi della condizione pattuita.

- **funzione di garanzia** rispetto al buon esito del rapporto principale;
- **natura accessoria**: presuppone un rapporto principale sottostante.

LA FIDUCIARIA GARANTISCE

- il buon fine di compravendite di quote o azioni;
- il pagamento di indennizzi per sopravvenienze passive nei contratti di acquisizione;
- la tutela delle parti nelle compravendite con pagamenti e trasferimenti dilazionati;
- la way-out di un fondo di private equity (put/call, quotazione, drag along...) nei contratti con i soci di maggioranza della target.

SERVIZI E ATTIVITÀ DELLE FIDUCIARIE

Un esempio di escrow agreement (2/2)

L’escrow agreement è frequente nelle compravendite societarie in cui il prezzo, in tutto o in parte, viene vincolato a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e del buon esito della transazione.

DEPOSITANTE

Deposita a titolo di garanzia il bene oggetto dell’escrow.

ESCROW AGENT

Terzo indipendente che riceve il bene, lo custodisce e lo consegna al soggetto legittimato al verificarsi della condizione.

BENEFICIARIO

Colui a beneficio e a garanzia del quale è effettuato il deposito.

SERVIZI E ATTIVITÀ DELLE FIDUCIARIE

Punti di attenzione

- La fiduciaria è un **soggetto vigilato**, tenuto agli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa.
- L'intestazione fiduciaria garantisce la riservatezza verso i terzi sulla titolarità dei beni: tradizionalmente protegge la privacy del cliente nella detenzione di patrimoni mobiliari o di quote di società di capitali.

A cosa non serve la fiduciaria

- pianificazioni successorie lesive della legittima;
- agevolare l'evasione fiscale;
- occultare il patrimonio in caso di separazione tra coniugi;
- sottrarre il patrimonio dell'imprenditore alle procedure concorsuali;
- violare patti di non concorrenza;
- aggirare norme o vincoli contrattuali.

WAP · WEALTH ADVISORY & PLANNING

Polizze vita

POLIZZA VITA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

L’offerta assicurativa per la clientela private

L’OFFERTA

Il mercato è quasi totalmente incentrato su prodotti di investimento a **premio unico**; le polizze a premio periodico sono una quota marginale. Il prodotto più diffuso è la polizza **unit-linked**, compresi i prodotti con fondi dedicati (marginali le index-linked).

FUNZIONE

Soddisfare un bisogno di natura previdenziale.

TIPOLOGIE

Le categorie dipendono dal rischio demografico coperto:

- **caso vita**: prestazione se l’assicurato è in vita alla scadenza;
- **caso morte**: capitale ai beneficiari in caso di decesso durante il contratto;
- **miste**: entrambe le coperture.

Dal punto di vista tecnico si utilizza la suddivisione per ramo.

POLIZZA VITA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

Le polizze vita per ramo

RAMO	CONTENUTO
Ramo I	Assicurazioni sulla durata della vita umana (caso vita, morte, miste), di norma collegate a una gestione separata.
Ramo II	Assicurazioni di nuzialità e natalità (non presenti sul mercato italiano).
Ramo III	Prestazioni collegate a fondi, indici o altri valori di riferimento. **Unit-linked**: collegate a quote di OICR o fondi interni; rischio di mercato interamente a carico dell'assicurato. **Index-linked**: investimento in titoli strutturati (componente obbligazionaria + derivata).
Ramo V	Operazioni di capitalizzazione: strumenti puramente finanziari, senza rischio demografico; tipicamente destinate alle imprese.
Ramo VI	Gestione di fondi collettivi: fondi pensione negoziali chiusi o aperti per la previdenza complementare.

POLIZZA VITA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

Gli attori del contratto di assicurazione sulla vita

L’assicurazione sulla vita è il contratto con cui l’impresa di assicurazione si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi dell’evento assicurato (morte o sopravvivenza).

CONTRAENTE

Stipula il contratto, ne definisce il contenuto (durata, gestione dell’attivo, clausola beneficiaria), paga i premi e agisce sul contratto.

ASSICURATO

La persona fisica sulla cui vita è determinato il rischio / evento.

BENEFICIARI CASO VITA

Ricevono la prestazione alla scadenza se l’assicurato è in vita (solo nei contratti a durata determinata).

BENEFICIARI CASO MORTE

Ricevono la prestazione in caso di decesso dell’assicurato prima della scadenza.

POLIZZA VITA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

Le polizze unit-linked

A fronte di un premio iniziale ed eventuali premi aggiuntivi, la compagnia si impegna a corrispondere, alternativamente:

- ai beneficiari indicati dal contraente, la prestazione in caso di decesso dell'assicurato;
- al contraente, su sua richiesta, il valore di riscatto.

- Premio e conferimenti successivi sono investiti in quote di un fondo dedicato collegato alla polizza, la cui gestione è affidata a una SGR.
- Il contraente può designare uno o più beneficiari caso morte.
- La designazione può essere revocata o modificata in vita in qualsiasi momento.

POLIZZA VITA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

Il contratto di assicurazione sulla vita nel codice civile

IL CONTRATTO	Art. 1882 c.c.: con il contratto di assicurazione l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
TUTELA PATRIMONIALE	Art. 1923 c.c.: le somme dovute dall'assicuratore non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. La tutela non è però assoluta: creditori (azione revocatoria) ed eredi (collazione, imputazione e riduzione delle donazioni) possono aggredire i premi pagati in loro pregiudizio. Nella liquidazione giudiziale non sono compresi i beni impignorabili (art. 146 Codice della crisi, già art. 46 L.F.).
TUTELA DEL CONTRAENTE	Art. 1925 c.c.: la polizza deve regolare riscatto e riduzione, così che il contraente conosca in ogni momento il valore di riscatto o di riduzione.

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

POLIZZA VITA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

Tassazione della polizza vita

CAPITALIZZAZIONE E TASSAZIONE DIFFERITA

Durante il contratto i proventi della gestione non sono tassati: l'imposizione è differita al riscatto o alla liquidazione, con un vantaggio finanziario.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

I proventi corrisposti in caso di riscatto totale o parziale, o ai beneficiari caso vita, sono redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva del **26%**. L'aliquota è del 12,5% per i proventi riferibili a titoli di Stato italiani, di Stati white list e sovranazionali (e per quelli maturati fino al 31/12/2011); del 20% per i proventi maturati dal 1/1/2012 al 30/6/2014.

LIQUIDAZIONE IN CASO DI DECESSO

Le indennità spettanti ai beneficiari per diritto proprio non concorrono all'attivo ereditario (art. 12 D.Lgs. 346/1990): **esenzione dall'imposta di successione**. Anche la quota di capitale liquidata in caso di morte è esente da IRPEF (art. 34 D.P.R. 601/1973) per la parte che copre il rischio demografico.

POLIZZA VITA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

Flessibilità e riservatezza della polizza

Flessibilità

- può essere riscattata dal contraente in qualunque momento;
- i beneficiari possono essere modificati in qualunque momento;
- ampia flessibilità nella gestione del sottostante, negli strumenti utilizzabili e nel numero di contraenti (anche due) e beneficiari.

> Restano salvi, in ogni caso, i diritti dei legittimari eventualmente lesi nella loro quota di legittima.

Riservatezza

Ulteriore protezione se la polizza è intestata a una società fiduciaria come contraente.

POLIZZA VITA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

Impignorabilità e insequestrabilità della polizza

- I capitali investiti nella polizza vita non possono essere sottoposti ad azione esecutiva o cautelare (art. 1923 c.c.), ferma l'esposizione alle azioni revocatorie nei termini di legge.
- Dalla lettura congiunta dei commi dell'art. 1923 c.c.:
  - l'impignorabilità e l'insequestrabilità valgono da subito per i frutti del capitale conferito;
  - per il capitale valgono i termini della revocatoria ordinaria e di quella prevista nella liquidazione giudiziale: la tutela si consolida una volta decorsi tali periodi.
- La polizza può costituire garanzia per operazioni di finanziamento, su richiesta esplicita del contraente.

AGGIORNAMENTO · con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022) il fallimento è sostituito dalla liquidazione giudiziale: i riferimenti alla legge fallimentare vanno letti secondo le corrispondenti norme del Codice.

WAP · WEALTH ADVISORY & PLANNING

Il trust

TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA E PIANIFICAZIONE

Cos’è un trust

DEFINIZIONE	Rapporto con cui un soggetto (**disponente** o settlor) trasferisce la proprietà di determinati beni a un terzo (**trustee**) perché li amministri e gestisca, in modo autonomo e dinamico, nell’interesse di uno o più **beneficiari** o per uno scopo, talora sotto la supervisione di un **guardiano**.
FUNZIONE	Tutela del patrimonio, passaggio generazionale di beni e aziende familiari, assistenza a soggetti deboli.
CHI PUÒ ISTITUIRLO	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica.
OGGETTO	Tutti i beni del patrimonio familiare e aziendale: titoli, conti e denaro, partecipazioni in aziende di famiglia e società immobiliari, preziosi e opere d’arte, quote di fondi, azioni quotate, immobili.

TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA E PIANIFICAZIONE

L’istituzione del trust

- Secondo il diritto italiano il trust può essere istituito:
  - per atto tra vivi;
  - per testamento.
- Nella prassi dei trust interni l’atto istitutivo è spesso meramente programmatico, affiancato da atti dispositivi con cui i beni vengono conferiti nel trust.
- Il conferimento di beni in trust è considerato un atto a titolo gratuito.
- In quanto atto gratuito è esposto alla dichiarazione di inefficacia nella liquidazione giudiziale (art. 163 Codice della crisi, già art. 64 L.F.) e alla revocatoria ordinaria.

TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA E PIANIFICAZIONE

Impiego e amministrazione dei beni in trust

- Istituendo il trust e conferendo i beni, il disponente ne perde la proprietà a favore del trustee, che ne diventa a tutti gli effetti proprietario.
- Il trustee è un proprietario fiduciario: impiega e dispone dei beni esclusivamente secondo l'atto istitutivo.
- L'atto istitutivo può prevedere la nomina di un **guardiano**, con funzione di supervisione sull'operato del trustee.
- Salvo divieti dell'atto istitutivo, i beni in trust possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o vincolati dal trustee per realizzare le finalità del trust.

TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA E PIANIFICAZIONE

I vantaggi del trust

SEGREGAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio del trust è separato da quello personale di disponente, trustee e beneficiari: le loro vicende personali e patrimoniali non possono travolgere i beni segregati.

UNITÀ E CONTINUITÀ DI GESTIONE

Il trustee, unico proprietario dei beni, assicura una gestione unitaria e continuativa nel tempo, nel rispetto degli scopi e dei limiti fissati dal disponente.

ULTRATTIVITÀ

Il disponente può perseguire finalità che si realizzano anche dopo la sua morte, dando certezza agli scopi programmati.

RISERVATEZZA

Il trust crea una nuova situazione proprietaria in capo al trustee: consente di compiere operazioni in piena riservatezza.

TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA E PIANIFICAZIONE

Le diverse tipologie di trust

> **L'Italia non ha una propria legge sul trust**: anche i trust cosiddetti "interni" sono disciplinati da una legge straniera (Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con L. 364/1989).

Istituto nato negli ordinamenti di common law per la gestione dei patrimoni familiari, il trust è estremamente flessibile: non esiste il trust, ma diversi tipi di trust.

- **trust di tipo fiduciario**: i beni sono attribuiti a un soggetto che li amministra a vantaggio di beneficiari o di uno scopo (trust di scopo);
- **trust di garanzia**: i beni sono trasferiti a garanzia di un credito;
- **blind trust**: il patrimonio è amministrato da un organo che sceglie liberamente gli investimenti, senza obbligo di rendiconto fino a un termine o una condizione.

TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA E PIANIFICAZIONE

La proprietà dei beni in trust e gli attori

Il conferimento rende i beni di proprietà del trustee, ma il godimento e la disposizione sono compressi:

- la titolarità del diritto di proprietà in capo al trustee è **piena**;
- l'esercizio del diritto è **limitato** al perseguimento degli scopi dell'atto istitutivo.

Elementi essenziali per la segregazione

- autonomia del trustee;
- irrevocabilità del trust (il disponente non può tornare in possesso dei beni).

DISPONENTE / SETTLOR

Istituisce il trust.

TRUSTEE

Intestatario dei beni in trust.

BENEFICIARI

Soggetti nel cui interesse il trust è istituito.

GUARDIANO / PROTECTOR

Vigila sull'operato del trustee.

TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA E PIANIFICAZIONE

Caratteristiche principali del trust

- Il settlor trasferisce i beni al trustee, che li amministra nell'interesse dei beneficiari o per uno scopo determinato.
- I beni conferiti in trust:
  - escono dalla sfera patrimoniale e giuridica del settlor (spossessamento);
  - costituiscono una massa distinta che non entra nel patrimonio personale del trustee (segregazione, opponibile ai terzi solo se effettiva).
- Il trustee amministra secondo l'atto istitutivo (deed of trust) e la legge regolatrice scelta.
- Con la **letter of wishes** il settlor fornisce al trustee indicazioni non vincolanti sulla gestione dei beni.

TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA E PIANIFICAZIONE

Profili fiscali del trust: imposte indirette

- L'atto istitutivo sconta l'imposta di registro in misura fissa (200 €).
- Dal 1° gennaio 2025 l'imposta sulle successioni e donazioni si applica, di regola, al **momento del trasferimento dei beni ai beneficiari** (tassazione "in uscita"), se il trust determina un arricchimento gratuito (art. 4-bis D.Lgs. 346/1990).
- Il disponente (o il trustee, nei trust testamentari) può **optare** per il pagamento dell'imposta al momento di ciascun conferimento (tassazione "in entrata"); in tal caso non è dovuta l'imposta al momento della devoluzione.

Aliquote e franchigie dipendono dal rapporto tra **disponente e beneficiari**:

BENEFICIARI	ALIQUOTA	FRANCHIGIA
Coniuge e parenti in linea retta	4%	1.000.000 € ciascuno
Fratelli e sorelle	6%	100.000 € ciascuno
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e collaterale fino al 3° grado	6%	—
Altri soggetti	8%	—

AGGIORNAMENTO · D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139: la regola della tassazione "in uscita", già sostenuta dalla Cassazione e dall'Agenzia delle Entrate (circ. 34/E/2022, che ha superato la circ. 48/E/2007), è ora di legge; il beneficiario autoliquida l'imposta denunciando il trasferimento.

TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA E PIANIFICAZIONE

Esenzione per il conferimento di aziende e partecipazioni di controllo

Il conferimento in trust di aziende o partecipazioni di controllo è esente dall'imposta di donazione (art. 3, c. 4-ter, D.Lgs. 346/1990) a condizione che:

01 il trust abbia durata non inferiore a 5 anni dal conferimento;

02 il trust non sia revocabile né discrezionale;

03 i beneficiari finali siano il coniuge o i discendenti del disponente;

04 il trustee prosegua l'attività d'impresa o detenga il controllo delle partecipazioni per almeno 5 anni dal trasferimento.

TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA E PIANIFICAZIONE

Imposte ipotecaria e catastale sugli immobili in trust

- L'attribuzione con effetti traslativi di immobili o diritti reali immobiliari situati in Italia sconta anche le **imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%)** in misura proporzionale.
- Secondo l'Agenzia delle Entrate rilevano gli atti con effetto traslativo, cioè:
  - il conferimento in trust di immobili;
  - il successivo trasferimento degli immobili dal trust a terzi;
  - l'assegnazione degli immobili ai beneficiari allo scioglimento del trust, anche se le imposte sono già state pagate al conferimento.

Le indicazioni riflettono l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate (circ. 34/E/2022); per gli immobili l'applicazione va verificata alla luce della riforma del 2025.

TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA E PIANIFICAZIONE

Cessione di immobili conferiti in un trust non commerciale

Il conferimento di un immobile in un trust non commerciale **non interrompe** il periodo quinquennale necessario perché la cessione dell'immobile non sia tassata in capo al trust.

Cfr. art. 67, c. 1, lett. b), TUIR, in materia di plusvalenze immobiliari.

TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA E PIANIFICAZIONE

Profili fiscali del trust: imposte dirette

Il regime delle imposte dirette dipende dalle caratteristiche del trust:

- **residente o non residente** (sede legale, sede dell'amministrazione, oggetto principale; per i trust in Stati non collaborativi opera una presunzione di residenza in Italia);
- **ente commerciale o non commerciale** (in base all'oggetto esclusivo o principale);
- **opaco o trasparente** (beneficiari di reddito individuati o meno).

Nei casi più frequenti il trust è residente e non commerciale:

TRUST OPACO

Si applica il regime degli enti non commerciali (redditi determinati come per le persone fisiche, ma dividendi tassati IRES sul 100%).

TRUST TRASPARENTE

Il reddito è determinato in capo al trust e imputato ai beneficiari, tassati con aliquote IRPEF progressive, salvo redditi già tassati a titolo definitivo (es. redditi finanziari).

TRUST COME STRUMENTO DI TUTELA E PIANIFICAZIONE

Le tipologie di trust in base alla finalità

DI FAMIGLIA

Gestire e preservare il patrimonio di famiglia e pianificare la successione.

TESTAMENTARIO

Istituito per testamento per regolare la trasmissione del patrimonio dopo la morte del disponente.

GESTIONE DI PARTECIPAZIONI

Garantire l'esecuzione di accordi parasociali.

BLIND TRUST

Risolvere conflitti di interesse tra cariche pubbliche e interessi patrimoniali.

DI GARANZIA

Garantire l'adempimento di obbligazioni verso terzi, anche nelle procedure di crisi.

CHARITY TRUST / SOGGETTI DEBOLI

Finalità benefiche, artistiche o assistenziali; tutela di persone fragili (anche L. 112/2016 "Dopo di noi").

WAP · WEALTH ADVISORY & PLANNING

Successioni

Normativa civilistica

SUCCESSIONI · NORMATIVA CIVILISTICA

Successione legittima e successione necessaria

SUCCESSIONE LEGITTIMA

Si ha quando il de cuius **non** ha fatto testamento.

La **successione legittima** regola la ripartizione del patrimonio di chi muore senza testamento, o per i beni di cui il testatore non ha disposto.

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA E NECESSARIA

Si ha quando il de cuius testamento.

La **successione necessaria** stabilisce le quote che spettano comunque a determinati successori, con o senza testamento; la sua violazione legittima l'azione degli eredi necessari verso altri eredi e legatari.

SUCCESSIONI · NORMATIVA CIVILISTICA

Gli eredi legittimi

In assenza di testamento sono eredi legittimi (art. 565 c.c.):

- il coniuge (e la parte di un'unione civile, L. 76/2016);
- i figli, senza distinzione tra nati nel o fuori dal matrimonio;
- i genitori e gli ascendenti;
- i fratelli e le sorelle;
- gli altri parenti entro il 6° grado;
- lo Stato.

Gli eredi legittimi si considerano secondo un ordine gerarchico:

01 discendenti;

02 ascendenti (prima) e fratelli e sorelle (dopo);

03 altri parenti entro il 6° grado.

- Ciascun ordine esclude il successivo; all'interno, il grado più prossimo esclude il più lontano.
- Il coniuge concorre con i primi due ordini ed esclude il terzo.

SUCCESSIONI · NORMATIVA CIVILISTICA

Successione legittima: le quote

SE IL DE CUIUS LASCIA	QUOTA DI EREDITÀ SPETTANTE
Solo il coniuge	Tutta al coniuge
Coniuge + 1 figlio	1/2 al coniuge, 1/2 al figlio
Coniuge + 2 o più figli	1/3 al coniuge, 2/3 in parti uguali tra i figli
Coniuge + genitori	2/3 al coniuge, 1/3 in parti uguali tra i genitori
Coniuge + fratelli	2/3 al coniuge, 1/3 in parti uguali tra i fratelli
Coniuge + ascendenti + fratelli	2/3 al coniuge, 3/12 agli ascendenti, 1/12 ai fratelli
1 o più figli (senza coniuge)	Tutta, in parti uguali tra i figli
1 figlio + 2 nipoti (figli di un figlio premorto)	1/2 al figlio, 1/2 in parti uguali tra i nipoti
Padre e madre	1/2 ciascuno (tutta a un solo genitore superstite)
Ascendenti paterni e materni	1/2 agli ascendenti paterni, 1/2 agli ascendenti materni
Fratelli	In parti uguali tra tutti
Altri parenti	Ai parenti più prossimi di grado, senza distinzione di linea; in parti uguali tra parenti dello stesso grado
Nessun parente entro il 6° grado	L'eredità si devolve allo Stato

SUCCESSIONI · NORMATIVA CIVILISTICA

Successione testamentaria: la quota di legittima

> La quota di legittima spettante a ciascun erede necessario **non può essere lesa** né con donazioni né con il testamento.

Per determinare quota disponibile e quota di legittima si considera la **massa** di tutti i beni del de cuius al momento della morte, al netto dei debiti e maggiorata del valore dei beni donati in vita, senza distinguere tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere della qualità di legittimario (Cass. n. 1122/1982 e n. 1373/2009).

SUCCESSIONI · NORMATIVA CIVILISTICA

I legittimari

Con il testamento, gli artt. 536 e ss. c.c. individuano i soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità (**legittimari** o eredi necessari, da non confondere con gli eredi legittimi):

- il coniuge (e la parte dell'unione civile);
- i figli;
- gli ascendenti, solo in mancanza di figli.

La quota di riserva si contrappone alla quota **disponibile**, di cui il testatore può disporre liberamente; entrambe variano secondo il numero e il concorso dei legittimari.

Per determinare il patrimonio su cui calcolare legittima e disponibile:

01 si forma la massa dei beni del defunto al momento della morte (**relictum**);

02 si detraggono i debiti (passivo ereditario);

03 si aggiungono, con la riunione fittizia, i beni donati in vita (**donatum**).

Beni, crediti, debiti e donazioni si valutano al **valore corrente al momento della successione**.

SUCCESSIONI · NORMATIVA CIVILISTICA

Lesione della legittima e tutela dei legittimari

Se testamento o donazioni ledono la legittima, il legittimario può agire con l'**azione di riduzione** per ottenere la reintegrazione della quota riservata.

- L'azione si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione.
- Le donazioni si riducono solo se il legittimario non trova soddisfazione su quanto lasciato alla morte.
- Si riducono prima, proporzionalmente, le disposizioni testamentarie e poi le donazioni, partendo dall'ultima e risalendo alle precedenti.

> La lesione della legittima **non rende nullo** il testamento o la donazione.

Immobili donati e terzi acquirenti

Per le successioni aperte dal **18 dicembre 2025** la riduzione della donazione **non pregiudica i terzi** che hanno acquistato a titolo oneroso dal donatario: il legittimario non può più chiedere loro la restituzione del bene, ma ottiene dal donatario una **compensazione in denaro**.

> AGGIORNAMENTO · art. 44 L. 2 dicembre 2025, n. 182 (legge di semplificazione 2025), che ha modificato gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. È prevista una disciplina transitoria per le successioni già aperte.

SUCCESSIONI · NORMATIVA CIVILISTICA

Acquistare un immobile proveniente da donazione

Prima della riforma

Entro 20 anni dalla trascrizione della donazione, se il donatario non aveva beni sufficienti, il legittimario leso poteva chiedere la restituzione dell'immobile anche al terzo acquirente: un rischio che rendeva difficile vendere o ottenere un mutuo sugli immobili donati.

Dopo la riforma

- l'azione di restituzione verso i terzi acquirenti a titolo oneroso non è più esperibile;
- la tutela del legittimario diventa di natura economica, nei confronti del donatario;
- pesi e ipoteche iscritti dal donatario restano efficaci;
- per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025 occorre verificare il regime transitorio.

AGGIORNAMENTO · restano da valutare caso per caso le donazioni non immobiliari e gli acquisti a titolo gratuito, che non beneficiano della nuova tutela.

SUCCESSIONI · NORMATIVA CIVILISTICA

Successione testamentaria: quote di legittima e disponibile

SE IL DE CUIUS LASCIA	QUOTA RISERVATA AI LEGITTIMARI	QUOTA DISPONIBILE
Solo il coniuge	1/2	1/2
Coniuge + 1 figlio	1/3 al coniuge, 1/3 al figlio	1/3
Coniuge + 2 o più figli	1/4 al coniuge, 2/4 in parti uguali tra i figli	1/4
Coniuge + ascendenti	1/2 al coniuge, 1/4 agli ascendenti	1/4
Un solo figlio (senza coniuge)	1/2	1/2
2 o più figli (senza coniuge)	2/3	1/3
Ascendenti (senza coniuge né figli)	1/3	2/3

Al coniuge sono inoltre riservati i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la arredano (art. 540 c.c.).

SUCCESSIONI · NORMATIVA CIVILISTICA

La successione e il regime matrimoniale

IN CASO DI SEPARAZIONE

- Il coniuge separato senza addebito ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
- Al coniuge con addebito (sentenza passata in giudicato) spetta solo un assegno vitalizio, se al momento della successione percepiva gli alimenti (artt. 548 e 585 c.c.); lo stesso vale se la separazione è addebitata a entrambi.

IN CASO DI DIVORZIO

Al coniuge divorziato non spetta alcun diritto successorio; se percepiva l'assegno divorzile, può ottenere un assegno periodico a carico dell'eredità (art. 9-bis L. 898/1970).

SUCCESSIONI · NORMATIVA CIVILISTICA

Le donazioni

La donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo di un suo diritto o assumendo un'obbligazione (art. 769 c.c.).

Richiede, a pena di nullità, la forma dell'**atto pubblico**, salvo le donazioni di modico valore di denaro o beni mobili (valutato in rapporto alle condizioni economiche del donante).

- si perfeziona con l'accettazione del donatario, nello stesso atto o con atto pubblico successivo notificato al donante;
- può essere revocata per sopravvenienza di figli o per ingratitudine del donatario;
- le donazioni sono considerate disposizioni anticipate della successione e imputate alle quote di legittima.

WAP · WEALTH ADVISORY & PLANNING

Imposte di successione e donazione

IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Oggetto dell'imposta

L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e per donazione o altra liberalità tra vivi, compresi i trust e gli altri vincoli di destinazione quando determinano un arricchimento gratuito dei beneficiari (art. 1 e art. 4-bis D.Lgs. 346/1990).

Si considerano trasferimenti anche:

- la costituzione di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù);
- la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni (art. 1, c. 2, TUS).

AGGIORNAMENTO · il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha riscritto l'art. 1 del Testo unico e abrogato i commi 47-49 dell'art. 2 del D.L. 262/2006, che in precedenza disciplinavano l'imposta sui vincoli di destinazione.

IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Territorialità dell'imposta

L'imposta si applica in funzione della residenza nello Stato del de cuius o del donante:

DE CUIUS / DONANTE RESIDENTE

Imposta su tutti i beni e diritti trasferiti, ovunque esistenti.

DE CUIUS / DONANTE NON RESIDENTE

Imposta solo sui beni e diritti esistenti in Italia.

Per i trust conta la residenza del disponente al momento della separazione patrimoniale (art. 2, c. 2-bis, TUS).

IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Aliquote e franchigie

BENEFICIARIO	ALIQUOTA	FRANCHIGIA	IPOTECARIA E CATASTALE (IMMOBILI)
Coniuge o parente in linea retta (figli, nipoti, genitori)	4%	1.000.000 €	2% + 1%
Fratello o sorella	6%	100.000 €	2% + 1%
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3° grado	6%	—	2% + 1%
Altri soggetti	8%	—	2% + 1%
Persona con disabilità grave (L. 104/1992)	Secondo il grado di parentela	1.500.000 €	2% + 1%

Se l'immobile trasferito è la prima casa del beneficiario, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200 € ciascuna).

IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

La riforma dal 1° gennaio 2025: cosa cambia

- **Aliquote e franchigie invariate**: il progetto di aumento delle aliquote discusso in passato non è stato approvato.
- **Autoliquidazione** dell'imposta di successione da parte degli eredi, che versano entro 90 giorni dal termine per la dichiarazione.
- **Trust**: tassazione al momento del trasferimento ai beneficiari, con opzione per la tassazione al conferimento (art. 4-bis).
- **Esenzione per il passaggio generazionale** (art. 3, c. 4-ter) riscritta: si applica anche a holding e società immobiliari e quando il trasferimento integra un controllo già esistente.
- **Coacervo** successorio definitivamente abolito.
- Semplificazioni nella dichiarazione di successione e nei termini.

AGGIORNAMENTO · fonte: D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, applicabile alle successioni aperte e agli atti formati dal 1° gennaio 2025.

IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

La base imponibile

BENE	BASE IMPONIBILE
Aziende	Valore complessivo, alla data di apertura della successione o della donazione, dei beni e diritti che compongono l'azienda, al netto delle passività, risultante dall'ultimo inventario / bilancio.
Azioni e quote non quotate	Frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (senza avviamento), tenuto conto delle variazioni successive.
Azioni quotate	Media dei prezzi di compenso o di riferimento dell'ultimo trimestre anteriore al trasferimento.
Immobili	Valore venale; non è soggetto a rettifica se dichiarato in misura non inferiore al valore catastale rivalutato.
Titoli di Stato ed equiparati (Italia, UE, SEE)	Esenti dall'imposta di successione.
Denaro, gioielli, mobilia	Si presumono compresi nell'attivo ereditario per il 10% del valore globale netto dell'asse, se non dichiarati o dichiarati in misura inferiore (art. 9 TUS).

IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Esenzione per aziende e partecipazioni

I trasferimenti di aziende o rami d'azienda, quote sociali e azioni, anche tramite **patto di famiglia**, a favore di **discendenti e coniuge**, non sono soggetti all'imposta (art. 3, c. 4-ter, TUS), a condizione che:

- per le **aziende**, gli aventi causa proseguano l'attività d'impresa per almeno 5 anni;
- per le **società di capitali**, il trasferimento consenta di acquisire o integrare il controllo e questo sia mantenuto per almeno 5 anni;
- per le **società di persone**, gli aventi causa mantengano la titolarità delle quote per almeno 5 anni (non è richiesto il controllo).

Il mancato rispetto delle condizioni comporta la **decadenza** e il pagamento di imposta ordinaria, sanzione del 30% e interessi.

Ai soli fini dell'imposta di successione sono inoltre esenti:

- i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT...) emessi dallo Stato italiano e dagli Stati UE e SEE;
- gli altri titoli garantiti da tali Stati;
- i titoli equiparati, emessi da organismi internazionali (BEI, BIRS, Euratom).

IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Esenzione: il quadro di sintesi

AZIENDE

Prosecuzione dell'attività per 5 anni

QUOTE DI SOCIETÀ DI PERSONE

Possesso per 5 anni

QUOTE DI CONTROLLO DI SOCIETÀ DI CAPITALI

Controllo acquisito o integrato, mantenuto per 5 anni

Esenzione per trasferimenti mortis causa o per donazione a favore di **coniuge o discendenti**

IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Esenzione per aziende e partecipazioni di controllo: le regole

Introdotta dalla Legge Finanziaria 2007 per agevolare i passaggi generazionali, l'esenzione riguarda i trasferimenti mortis causa e per donazione:

- di aziende o rami di aziende;
- di azioni e quote di società di capitali e di persone, anche non residenti (in Stati UE, SEE o che consentono un adeguato scambio di informazioni).

Controllo rilevante: per le società di capitali il trasferimento deve consentire all'erede o al donatario di acquisire o integrare il **controllo di diritto** ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1, c.c.

AGGIORNAMENTO · con il D.Lgs. 139/2024 l'esenzione si applica anche alle holding pure e alle società immobiliari; l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti applicativi con diverse risposte a interpello (tra cui n. 271/2025 e n. 109/2026).

IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Donazione congiunta e casi di esclusione

Donazione congiunta

Secondo il Notariato (Quesito n. 71-2015/T) l'esenzione si applica:

- alle donazioni congiunte dei genitori a favore di un solo figlio;
- alle donazioni congiunte dei due genitori a favore di più figli, purché in comproprietà tra loro.

Quando l'esenzione non spetta

- se si trasferisce la sola **nuda proprietà** della partecipazione senza attribuire al nudo proprietario il diritto di voto, che resta all'usufruttuario;
- se il trasferimento non consente al beneficiario di acquisire o integrare il controllo di diritto.

AGGIORNAMENTO · prima della riforma l'esenzione era esclusa anche quando il beneficiario era già titolare del controllo; la nuova formulazione ("acquisito o integrato") consente di superare questa limitazione, da verificare caso per caso.

IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale

Quando ricorrono le condizioni per l'esenzione dall'imposta di successione e donazione sui trasferimenti di **aziende**, non sono dovute nemmeno le **imposte ipotecaria e catastale** sugli immobili compresi nell'azienda.

WAP · WEALTH ADVISORY & PLANNING

Patto di famiglia

Per il passaggio generazionale dell'impresa

IL PATTO DI FAMIGLIA

Le disposizioni del codice civile

ART. 768-BIS

È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni sull'impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti.

ART. 768-TER

A pena di nullità il contratto deve essere concluso per **atto pubblico**.

ART. 768-QUATER

Al contratto partecipano il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione. Gli assegnatari liquidano gli altri partecipanti, salvo rinuncia, con una somma pari al valore delle quote di legittima, anche in natura. Quanto ricevuto dai contraenti **non è soggetto a collazione o a riduzione**.

IL PATTO DI FAMIGLIA

Impugnazione e legittimari sopravvenuti

ART. 768-QUATER (SEGUE)

I beni assegnati agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito nel contratto, sono imputati alle loro quote di legittima; l'assegnazione può avvenire anche con un successivo contratto collegato, con l'intervento degli stessi soggetti.

ART. 768-QUINQUIES

Il patto può essere impugnato dai partecipanti per errore, violenza o dolo (artt. 1427 e ss. c.c.). L'azione si prescrive in **1 anno**.

ART. 768-SEXIES

All'apertura della successione, il coniuge e gli altri legittimari che non hanno partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari il pagamento della somma prevista dall'art. 768-quater, aumentata degli interessi legali.

IL PATTO DI FAMIGLIA

Collazione e azione di riduzione

Collazione

È l'atto con cui i coeredi (figli, loro discendenti e coniuge) conferiscono alla massa ereditaria le liberalità ricevute in vita dal de cuius, presunte come anticipazioni della successione.

Ai sensi dell'art. 737 c.c. i coeredi conferiscono alla massa i beni ricevuti in donazione, salvo dispensa (efficace solo nei limiti della disponibile), perché siano divisi in proporzione alle quote. Con la riunione fittizia (art. 556 c.c.) si determina la massa (relictum + donatum) su cui calcolare la legittima.

Azione di riduzione

È il diritto dei legittimari lesi di ottenere la riduzione delle disposizioni lesive e la reintegrazione della quota riservata (artt. 553 e ss. c.c.).

Si riducono prima le disposizioni testamentarie (art. 554) e poi, se non basta, le donazioni (art. 555). L'azione spetta solo ai legittimari, ai loro eredi o aventi causa (art. 557, c. 1) e non è rinunciabile finché è in vita il donante (art. 557, c. 2).

IL PATTO DI FAMIGLIA

L’effetto del patto: niente collazione né riduzione

L’effetto caratteristico del patto di famiglia è il **consolidamento definitivo** del passaggio di proprietà di azienda e partecipazioni: quanto ricevuto dall’assegnatario e dai legittimari non assegnatari è inderogabilmente sottratto a collazione e riduzione.

LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI

Non possono agire in riduzione per lesione di legittima rispetto al trasferimento all’assegnatario.

ASSEGNATARIO

Non può agire in riduzione rispetto alle attribuzioni ricevute dagli altri legittimari.

IN SEDE DI DIVISIONE

Nessuno può chiedere la collazione di quanto ricevuto con il patto di famiglia.

IL PATTO DI FAMIGLIA

Contraenti e oggetto del patto

CONTRAENTI

TITOLARE
Dell'azienda e/o delle partecipazioni

ASSEGNATARI DESIGNATI
Uno o più discendenti

LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI
Coniuge e altri legittimari

OGGETTO

AZIENDA
O ramo d'azienda

SOCIETÀ DI PERSONE
Partecipazioni

SOCIETÀ DI CAPITALI
Partecipazioni

IL PATTO DI FAMIGLIA

Gli effetti fiscali del patto di famiglia

Imposte dirette

- Il trasferimento gratuito di **azienda** non costituisce realizzo di plusvalenze: l'azienda è assunta dall'avente causa ai valori fiscali del dante causa (art. 58 TUIR).
- Il trasferimento gratuito di **partecipazioni** non genera plusvalenze per il donante: l'avente causa assume il costo storico del donante.

Imposte indirette

- I trasferimenti di aziende, quote e azioni a favore dei discendenti tramite patto di famiglia non sono soggetti all'imposta sulle donazioni, se rispettate le condizioni dell'art. 3, c. 4-ter, TUS.
- Le liquidazioni compensative effettuate dagli assegnatari sono soggette all'imposta sulle donazioni, con aliquote e franchigie riferite al rapporto tra disponente e legittimario (Cass. SS.UU. n. 32823/2022).

IL PATTO DI FAMIGLIA

Partecipazioni: il costo fiscale riconosciuto dell’erede o donatario

SUCCESSIONE

L’erede assume come costo fiscale il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell’imposta di successione.

DONAZIONE

Il donatario assume come costo fiscale il costo del donante.

IL PATTO DI FAMIGLIA

Usufrutto e nuda proprietà quando il patto non è utilizzabile

In alcuni casi il passaggio generazionale non può beneficiare dell'esenzione dell'art. 3, c. 4-ter, TUS (ad esempio perché il dante causa non ha una partecipazione di controllo o perché l'avente causa non è coniuge o discendente).

- Può allora convenire la **donazione della nuda proprietà** con riserva di usufrutto al donante.
- L'imposta sulle donazioni si applica al solo valore della nuda proprietà.
- La convenienza è tanto maggiore quanto più è giovane il donante.
- Alla morte dell'usufruttuario l'usufrutto si ricongiunge alla nuda proprietà senza ulteriori imposte.

Il valore dell'usufrutto si determina con i coefficienti aggiornati annualmente in base al tasso di interesse legale.

WAP · WEALTH ADVISORY & PLANNING

Le holding di famiglia

Strumento di governance unificata e di pianificazione del passaggio generazionale dell'impresa

LE HOLDING DI FAMIGLIA

Holding come strumento di governance e pianificazione

GESTIONE DELLA SOCIETÀ

- unificazione della governance;
- patti parasociali tra i soci.

PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ

- consente di modificare l'assetto proprietario in modo più semplice ed efficace.

LE HOLDING DI FAMIGLIA

Holding come strumento di governance

Se il dominus non ha la maggioranza della società o della governance, è possibile attribuirgli diritti particolari che gli consentano di mantenere il controllo della gestione.

Lo strumento varia secondo il tipo societario:

- **S.p.A.**: emissione di particolari categorie di azioni (es. azioni a voto plurimo o maggiorato);
- **S.r.l.**: particolari diritti dei soci nello statuto (art. 2468, c. 3, c.c.);
- **S.n.c., S.a.s., S.s.**: clausole statutarie.

Esempi nelle S.r.l.

- presidenza del CdA di diritto;
- diritto di veto nel CdA per determinate operazioni;
- quorum assembleari più elevati;
- diritto di nomina di uno o più amministratori.

LE HOLDING DI FAMIGLIA

Holding come strumento di pianificazione successoria

La holding di famiglia consente di utilizzare agevolmente, sia in fase costitutiva sia nelle successive fasi di passaggio generazionale:

ESENZIONE DA IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Per il passaggio delle quote di controllo ai futuri eredi (art. 3, c. 4-ter, TUS), oggi espressamente applicabile anche alle holding.

PATTO DI FAMIGLIA

Per assegnare il controllo della società operativa sottostante al successore designato dal disponente.

AGGIORNAMENTO · con il D.Lgs. 139/2024 l'esenzione spetta anche per il trasferimento di quote di holding pure, superando l'orientamento restrittivo precedente.

SF

STUDIO FRISACCO

Dottori Commercialisti · Revisori Legali

CONTATTI

Pianifichiamo insieme.



Dott. Matteo Frisacco

Partner

Studio Frisacco

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

matteo@studiofrisacco.it

SEDE

Vicolo Bortolan, 1

31100 Treviso

TELEFONO

+39 0422 052962

EMAIL E WEB

segreteria@studiofrisacco.it

www.studiofrisacco.it

P. IVA

IT04049590260